

(N. 2407)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BOLOGNESI, RAVAGNAN, SPEZZANO, MERLIN Angelina, GAVINA, PELLEGRINI, MANCINELLI e GIACOMETTI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1952

Riparazione di danni per perdita di suppellettili domestiche, strumenti ed utensili di lavoro, ecc. a favore di alluvionati dell'estate-autunno 1951

ONOREVOLI SENATORI. — In dipendenza delle gravi conseguenze determinate dalle alluvioni e mareggiate abbattutesi in varie regioni di Italia nell'estate e nell'autunno 1951, sono stati adottati provvedimenti legislativi, diretti sia all'immediata assistenza delle vittime (legge 8 gennaio 1952, n. 7), sia alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei fabbricati privati (legge 10 gennaio 1952, n. 9) sia per la ricostruzione delle aziende agricole (legge 10 gennaio 1952, n. 3).

Nessuna provvidenza è stata sinora prevista per la riparazione dei danni riportati dagli arredi domestici, dalle suppellettili, dagli strumenti di lavoro e per rendere possibile la ricostruzione di scorte alimentari familiari. Si tratta di danni ai quali le famiglie più povere non sanno come riparare, e che incidono in modo grave sulle possibilità di ripresa dei più umili.

Allo scopo di colmare questa lacuna, e affinché non avvenga che coloro che sono economicamente i più deboli non debbano rimanere colpiti o dimenticati, sottoponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

Esso prevede un indennizzo per i beni indicati all'articolo 1 cioè beni di immediato ed elementare uso e consumo. L'indennizzo è commisurato al valore dei beni, salvo — in caso di danneggiamento — la detrazione del valore residuo. L'indennizzo non potrà comunque superare la somma di lire 400.000 per nucleo familiare.

L'onere finanziario derivante da questa legge non è rilevante: comunque appare giusto che il ricavato del Prestito di solidarietà sopperisca anche a questa spesa, che sarebbe veramente una manifestazione operante di solidarietà nazionale verso le vittime delle recenti calamità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

Per i danni arrecati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania, ai beni mobili, e consistenti nella perdita del mobilio ed altri arredi domestici, degli utensili e attrezzi di lavoro, suppellettili varie, oggetti di vestiario, biancheria, animali da cortile, e scorte alimentari semprechè servissero al danneggiato e alla sua famiglia, verrà corrisposto un indennizzo che sarà determinato secondo le modalità di cui al successivo articolo 2.

Nel caso di distruzione parziale delle cose mobili o di deterioramento, sarà tenuto conto, nel determinare l'indennizzo, del loro valore residuo al momento della liquidazione della indennità.

## Art. 2.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che abbiano un reddito complessivo eccedente la somma di lire 700.000 annue, risultante dalla denuncia presentata ai sensi della legge 11 gennaio 1951 per l'anno 1951 o comunque altrimenti accertata.

## Art. 3.

L'indennizzo sarà determinato sulla base del valore che avevano gli effetti di cui al precedente articolo al momento del sinistro - nella misura dal 100 al 70 per cento di tali valori

ed in relazione alla capacità economica del richiedente. L'indennizzo non potrà comunque superare la somma di lire 400.000 per nucleo familiare.

## Art. 4.

La determinazione dei danni da ammettersi ad indennizzo è effettuata per ogni Comune da una Commissione comunale, nominata dal Prefetto e composta dal sindaco, che la presiede, da due consiglieri comunali, di cui uno per la minoranza, designati dal Consiglio comunale, e da due altri membri nominati dal Prefetto stesso.

## Art. 5.

La Commissione di cui all'articolo precedente inoltra le sue proposte all'Intendente di finanza competente per territorio, il quale provvede all'assegnazione dell'indennizzo con proprio decreto.

## Art. 6.

Le domande per l'indennizzo dovranno essere presentate al sindaco del Comune nel quale si è prodotto il danno entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 e 1952-53.